HAZZRIV



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 21 gennaio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO FURRIZCAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO CEIGI AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA BELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI. 10 - CO100 ROMA - CENTRALINO 05081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conquaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 20 gennaio 1983.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai Pag. 483 partiti politici per l'anno 1983.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1983.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai Pag. 484 partiti politici per l'anno 1983.

LEGGI E DECRETI

1982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. 987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia Pag. 485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 988.

Ferrara

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 990.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di

1983

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1983, n. 9.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi Pag. 487

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 5 gennaio 1983.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del consolato di seconda categoria in Las Palmas di Gran Canaria (Spa-Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di gna) e del vice consolato di seconda categoria in Santa Cruz Pag. 485 de Tenerife (Spagna) Pag. 488

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 20 giugno 1982.

Ampliamento del territorio del Parco nazionale della Calabria Pag. 488

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

DECRETO 7 settembre 1981, n. 1167.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo «G. C. Abba » di Genova . Pag. 492

DECRETO 7 settembre 1981, n. 1168.

Istituzione di cinque sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo di Viadana, «De Simoni» di Sondrio, «De Amicis» di Rovigo, di Monfalcone e di Porto S. Elpidio . Pag. 492

DECRETO 7 settembre 1981, n. 1169.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Orzinuovi Pag. 492

1982

DECRETO 29 giugno 1982, n. 991.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una eredità . Pag. 492

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato intermi	ni-
steriale dei prezzi: Prezzi massimi al consumo dei gas	 SO-
li, petroli e olii combustibili. (Comunicato della seg	re-
<u>teria)</u>	192
Ministero del tesoro: Avviso di rettifica Pag. 4	93
Regione Lombardia: Variante al programma di fabbri zione del comune di Agrate Brianza Pag. 4	
CONCORSI ED ESAMI	

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso di rettifica Pag. 495

Pag. 492 | CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 495

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 20 gennaio 1983.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1983.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 20 gennaio 1983 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1983, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 e dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 20 gennaio 1983 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1983.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Presidente: Iotti

Il segretario generale: Longi

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1983.

Numero deputati	Gruppo parlamentare	(art. 3, lett. a)	(art. 3, lett. b)	75 % (art. 3, lett. c)	Totale spettante
263	Democrazia cristiana	110.514.000	1.391.508.394	17.300.703.571	18.802.725.965
193	Partito comunista italiano	110.514.000	1.391.508.394	12.695.953.571	14.197.975.965
61	Partito socialista italiano	110.514.000	1.391.508.394	4.012.710.714	5.514.733.108
29	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	110.514.000	1.391.508.394	1.907.682.143	3.409.704.537
19	Partito socialista democratico italiano	110.514.000	1.391.508.394	1.249.860.714	2.751.883.108
13	Partito radicale	110.514.000	1.391.508.394	855.167.857	2.357.190.251
15	Partito repubblicano italiano	110.514.000	1.391.508.394	986.732.143	2.488.754.537
9	Partito liberale italiano	110.514.000	1.391.508.394	592.039.286	2.094.061.680
6	Partito di unità proletaria per il comunismo (PDUP)	110.514.000	1.391.508.394	394.692.857	1.896.715.251
22	Misto	110.514.000		1.447.207.144	1.557.721.144
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (4, iscritti al gruppo misto) Componente parlamentare della Union Valdôtaine -		139.150.839	_	139.150.839
	Union Valdotaine Progressiste - Democratici popolari (1, iscritto al gruppo misto)	-	46.383.615		46.383.615
630	Totali .	1.105.140.000	12.709.110.000	41.442.750.000	55.257.000.000

(410)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1983.

Fiano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1983.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659 e dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione del 20 gennaio 1983 del consiglio di presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1983, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 20 gennaio 1983 con la quale il consiglio di presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1983.

Sono conseguentemente assegnati, sulla base del suddetto piano di ripartizione, i contributi di cui al precedente comma con versamenti *pro-quota*, in relazione all'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui alla legge 23' dicembre 1982, n. 933, ed alla successiva definitiva approvazione del bilancio dello Stato.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Presidente: Morlino

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1983.

Numero senatori	Gruppi parlamentari	(art. 3, lett. a)	(art. 3, lett. b)	75 % (art. 3, lett. c)	Totale
139	Democrazia cristiana	69.072.500	771.822.267	8.945.103.261	9.785.998.028
95	Partito comunista italiano .	69.072.500	771.822.267	6.113.559.782	6.95 4.454.549
32	Partito socialista italiano	69.072.500	771.822.267	2.059.304.348	2.900.199.115
15	Sinistra indipendente	69.072.500	77.182.228	965.298.912	1.111.553.640
13	Movimento sociale italiano - Destra nazionale .	69.072. 500	771.822.267	836.592.391	1.677.487.158
10	Partito socialista democratico italiano	69.072.500	771.822.267	643.532.609	1.484.427.376
7	Partito repubblicano italiano	69.072.500	771.822.267	450.472.827	1,291.367.594
11	Misto	69.072.500	_	707.885.870	776.958.370
	Rappresentanza parlamentare del Partito radicale (2, iscritti al gruppo misto) .	_	771.822.267	_	771.822.267
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale ita- liano (2, iscritti al gruppo misto) .	_	771.822.267		771.822.267
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (3, iscritti al gruppo misto)	-	77.182.228		77.182.228
	Componente parlamentare dell'Union Valdôtaine (1, scritto al gruppo misto).		25.727.408	-	25.727.408
322	Totali .	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

DECRETI LEGGI E

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. 987.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

diabetologia: statistica medica; antropologia criminale; biochimica sistematica umana; farmacologia applicata; farmacologia cellulare; virologia clinica; malattie del ricambio del bambino; auxologia; tossicologia forense; ottica fisiologica; tecnica e diagnostica istopatologica; ıstochimica patologica; biologia cellulare; medicina delle comunità; semeiotica ostetrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazio-

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 48, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, viene soppresso e sostituito dal seguente:

Non si può essere am-messi a sostenere lo esame di:

Se non si è superato lo esame di:

Anatomia umana normale

Istologia ed embriologia generalo

Chimica biologica Chimica e propedeutica biochimica Fisica Chimica biologica Fisiologia umana Anatomia umana normale Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle Microbiologia Istologia ed embriologia generale Microbiologia Patologia generale Chimica biologica Farmacologia - Patolo-Fisiologia umana gia speciale medica -Patologia speciale chi-Patologia generale rurgica

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 989.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Macerata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale:

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 37, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua e letteratura araba.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 990.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto il seguente insegnamento:

cristallografia.

Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisica teorica; fisica atomica; fisica sanitaria; elettrodinamica cosmica; teoria delle forze nucleari; cristallografia.

L'ultimo comma dell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, è soppresso e sostituito dal seguente:

I corsi 4 e 8 comprendono esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio e comportano un esame finale.

Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

ecologia applicata; rilevamento geologico.

Nell'art. 91, relativo al corso in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

biochimica vegetale;
biologia dello sviluppo;
scienza dell'alimentazione;
neurologia comparata;
patologia molecolare;
ecologia vegetale;
protozoologia;
biologia delle popolazioni umane;
biochimica comparata;
zoogeografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 17

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1983, n. 9.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

A decorrere dal 24 gennaio 1983, le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3, ed *F*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 5.000 a L. 6.780 e da L. 5.639 a L. 7.400 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

Con la medesima decorrenza indicata nel precedente comma, le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da L. 1.415 a L. 2.363, da L. 1.680 a L. 2.628 e da L. 5.100 a L. 7.100 per quintale.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle precedenti disposizioni sono riservati al bilancio dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE —
PANDOLFI — BODRATO
— GORTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1983 Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 9

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 gennaio 1983.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali del consolato di seconda categoria in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna) e del vice consolato di seconda categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Le circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di seconda categoria sottoindicati dipendenti dall'ambasciata d'Italia in Madrid (Spagna) sono modificate come segue:

consolato di seconda categoria in Las Palmas di Gran Canaria (Spagna):

circoscrizione: le isole di Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura;

vice consolato di seconda categoria in Santa Cruz de Tenerife (Spagna):

circoscrizione: le isole di Tenerife, La Gomera, Hierro e Palma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dalla data di tale pubblicazione.

Roma, addì 5 gennaio 1983

Il Ministro: Colombo

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 giugno 1982.

Ampliamento del territorio del Parco nazionale della Calabria.

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 503, recante l'istituzione del Parco nazionale della Calabria;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 il quale prevede che la superficie del Parco può essere ampliata nel limite massimo del 20 % dell'estensione stabilita dal comma precedente includendo terreni, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti indispensabili ai fini della valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei confini del Parco nazionale della Calabria mediante un ampliamento;

Vista la proposta espressa nella riunione del 15 dicembre 1979 del comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria, di cui all'art. 9 della predetta legge istitutiva, di ampliare il Parco nazionale della Calabria nei limiti predetti e precisamente per un totale di Ha 1.891,02.66;

Considerato che i territori presi in esame per il raggiungimento delle finalità istitutive del Parco, oltre ad essere adiacenti ai confini attuali, sono indispensabili ai fini della valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso;

Visto l'art. 5 della predetta legge che stabilisce le procedure da adottare in caso di ampliamento;

Considerato che le suddette procedure sono state espletate in tutte le parti;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, sezione V. nel corso dell'adunanza del 6 novembre 1981, in materia di ampliamento del Parco;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio del Parco nazionale della Calabria è ampliato di Ha 1.891,02.66 così suddivisi: Ha 1.077,25.54 in provincia di Catanzaro ricadenti: nei comuni di Taverna, per Ha 820,56.50; di Cotronei, per Ha 187,83.34 e di Zagarise per Ha 68,85.70; in provincia di Reggio Calabria Ha 333,42.90 ricadenti nei comuni di Africo, per Ha 326,48.70 e Samo per Ha 6,94.20; in provincia di Cosenza ha 480,34.22 ricadenti nel comune di S. Giovanni in Fiore.

Art. 2.


L'allegata corografia fa parte integrante del presente decreto; la cartografia a scala 1:25000 e la relativa documentazione sono depositati presso i competenti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI


Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1982 Registro n. 1 Gestione della soppressa Azienda di Stato for. dem., foglio n. 259




ampliamento

5 Km









DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

DECRETO 7 settembre 1981, n. 1167.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo «G. C. Abba» di Genova.

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita, a decorrere dall'anno scolastico 1981-82, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « G. C. Abba » di Genova, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 21

DECRETO 7 settembre 1981, n. 1168.

Istituzione di cinque sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo di Viadana, «De Simoni» di Sondrio, « De Amicis » di Rovigo, di Monfalcone e di Porto S. Elpidio.

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981, col quale, s' lla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, dell'interno e del tesoro, vengono istituite, a decorrere dall'anno scolastico 1981-82, cinque sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo di Viadana (Mantova), « De Simoni » di Sondrio, « De Amicis » di Rovigo, di Monfalcone (Gorizia) e di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), dei quali vengono approvate le nuove tabelle organiche Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 22

DECRETO 7 settembre 1981, n. 1169.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di

N. 1169. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita, a decorrere dall'anno scolastico 1981-82, una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Orzinuovi (Brescia), del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 20

1982

DECRETO 29 giugno 1982, n. 991.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una eredità.

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi « Rittmeyer » di Trieste viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in due alloggi siti in Trieste, via Soncini n. 59, del valore complessivo di lire 42.884.200, confermato dall'ufficio tecnico erariale di Trieste, disposta dal sig. Turina Alberto con testamento olografo 6 dicembre 1971, pubblicato in data 1º aprile 1980, n. 2216/692 di repertorio, a rogito dottor Sergio Bartolucci, notaio in Roma, registrato a Roma in data 3 aprile 1980 al n. 4721.

Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 3

DISPOSIZIONI COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla direzione energia della C.E.E. con telex n. 9113 del 18 gennaio 1983 praticabili dal 24 gennaio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

minato provedifficito C.I.F.:		
Gasolio autotrazione.	L./lt	579
Gasolio agricoltura .	20	442
Petrolio agricoltura .	>>	431
Gasolio pesca e piccola marina.	n	409
Petrolio pesca e piccola marina.	n	399
Olio combustibile ATZ	L./kg	301
Olio combustibile BTZ .	»	331

Prodotti da riscoldamento:

rodotti da riscaldani	ento:					
			Fasc	e provi	nciali	
		A	\boldsymbol{B}	C	D	E
		_		-	-	•
Gasolio	L./lt	543	546	549	552	555
Petrolio (*)	»	609	612	615	618	621
Olio comb.le fluido	L./kg	433	436	439	442	445

- A) Ancona, Cagliari Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.
 - Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.
- Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.
- D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.
- E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia . L./lt 10 Comuni oltre 1.000 mt s.l.m. . 8 15 Isole minori. .

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(452)

^(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 settembre 1982, concernente modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 19 ottobre 1982, alla pag. 7525, nel testo delle modificazioni allegato allo stesso decreto, all'art. 9, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente terzo comma:

« Per gli altri componenti il consiglio la misura della medaglia di presenza sarà stabilita dal consiglio, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi di importo delle medaglie del genere».

(423)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Agrate Brianza

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 1982, n. 1107/URB, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, al programma di fabbricazione del comune di Agrate Brianza (Milano). Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(368)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Firenze.

Il rettore dell'Università degli studi di Firenze ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 20 settembre 1982):

FACOLTÀ DI AGRARIA

Dottorato di ricerca in «Scienze zootecniche». Curricula n. 4:

- 1) produzione della carne nelle specie ruminanti:
- 2) produzione della carne suina;
- 3) produzione della carne nelle specie avicunicule;
- 4) produzione delle carni alternative.

Durata: 3 anni. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Padova Udine.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dottorato di ricerca in «Storia del diritto italiano, con particolare riferimento alla storia del diritto moderno».

Curricula n. 1:

1) storia del diritto moderno.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Macerata Milano Cattolica - Napoli - Palermo - Pisa - Siena.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Dottorato di ricerca in «Fisiopatologia clinica». Curricula n. 5:

- 1) fisiopatologia del metabolismo epatico e dell'assorbimento intestinale:
- fisiopatologia del ricambio intermedio ed orientamento sulla patologia del metabolismo dei carboidrati;
 - 3) fisiopatologia della emostasi e dei vasi;
- 4) fisiopatologia e immunologia respiratoria e terapia del dolore;
 - 5) fisiopatologia cardiaca.

Titolo conseguibile: Fisiopatologia clinica ed applicata.

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Bologna - Parma - Pisa - Sassari - Siena.

Dottorato di ricerca in «Patologia sperimentale».

Curricula n. 1:

1) patologia biochimica, cellulare ed ultrastrutturale, patologia genetica e molecolare.

Titolo conseguibile: - Patologia sperimentale e molecolare.

Durata: 4 anni. Posti: n. 7. Sedi convenzionate: Milano - Pavia - Pisa.

Dottorato di ricerca in «Scienze endocrinologiche e metaboliche».

Curricula n. 2:

- 1) fisiopatologia, tiroide, pancreas, surrenali;
- 2) fisiopatologia del metabolismo.

Titolo conseguibile: fisiopatologia endocrina e del metabolismo.

Durata: 4 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Perugia - Pisa - Sassari - Siena,

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Dottorato di ricerca in «Biologia animale (etologia) ». Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Parma -Perugia - Pisa.

Dottorato di ricerca in « Matematica ».

Curricula n. 3:

- 1) algebra e geometria;
- 2) analisi matematica, analisi numerica;
- 3) fisica matematica.

Durata: 4 anni. Posti: n. 10. Sedi convenzionate: Cagliari - Modena - Perugia - Siena.

Dottorato di ricerca in « Scienze antropologiche ».

Curricula n. 3:

- 1) scienze antropobiologiche;
- 2) scienze paleoantropologiche;
- 3) primatologia.

Durata: 3 anni. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Bologna - Cagliari - Camerino - Padova - Pisa - Torino.

Dottorato di ricerca in « Scienze della terra ». Curricula n. 5:

- 1) biologia ed evoluzione delle comunità fossili;
- 2) stratigrafia e sedimentazione;
- 3) risorse naturali e difesa del suolo;
- 4) petrogenesi e tettonica;
- 5) minerogenesi e proprietà dei minerali.

Durata: 3 anni. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Ferrara - Parma - Pavia - Perugia - Siena.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Dottorato di ricerca in «Sociologia politica».
Curricula n. 2:

- 1) le condizioni sociali della democrazia;
- 2) la leadership.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Perugia.

posti 1

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, al rettore della suindicata Università, piazza San Marco, 30.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario di esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(413)

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Istituto e per il posto sottoindicato (settima qualifica funzionale).

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica (per le esigenze della seconda cattedra)

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano

superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la seconda cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia, p.le Aldo Moro, 5, Roma alle ore 9 del sessantottesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblice concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Istituto e per il posto sottoindicato: (settima qualifica funzionale):

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di ematologia . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di ematologia della facoltà di medicina e chirurgia, via Chieti n. 7, Roma, alle ore 9 del sessantanovesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di antropologia posti

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di antropologia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, città universitaria, Roma, alle ore 9, del settantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza delle costruzioni . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di scienza delle costruzioni, facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di archeologia posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di archeologia facoltà di lettere e filosofia, Università di Roma, ple Aldo Moro, 5, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica sperimentale posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di fisica sperimentale, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ple Aldo Moro, 5, Roma, alle ore 9 del novantaduesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(428)

Avviso di rettifica

Nell'avviso di bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università degli studi di Pisa e di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'8 gennaio 1983, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina e chirurgia, dottorato di ricerca in «Scienze della visione», dove è scritto: «titolo conseguibile», leggasi: «titolo conseguibile: scienze oftalmologiche»;

Università degli studi di Roma:

facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, dottorato di ricerca in « Statistica metodologica », depennare: « Sede convenzionata: Trieste »;

facoltà di medicina e chirurgia:

dottorato di ricerca in «Infettivologia», dove è scritto «1) chemioantisisteloterapia», leggasi: «1) chemioantibioticote rapia»;

dottorato di ricerca in « Soienze gastroenterologiche », dove è scritto: « Titolo conseguibile: gastroenterologiche », leggasi: « scienze gastroenterologiche »;

facoltà di ingegneria, dottorato di ricerca in « Ingegneria elettronica », dove è scritto: « elettronica », leggasi: « elettrotecnica ».

(414)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo al concorso, per esami, ad otto posti di ingegnere, di cui due riservati ai laureati in ingegneria elettronica, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Si comunica che il decreto ministeriale 28 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1982, registro n. 11, foglio n. 54, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a otto posti di ingegnere in prova, nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, è stato pubblicato sia nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1983, sia in quella del 15 gennaio 1983, n. 14.

Ai fini della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è valida la pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale n. 14, del 15 gennaio 1983.

(427)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 17 del 19 gennaio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 36, in Susa: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di infermiere professionale ed elevazione del numero dei posti da due a tre.

ERNESTO LUPO, direttore
VINCENZO MARINELLI, vice direttore

Francesco Nocita, vice redattore Dino Egidio Martina, redattore La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
 BARI, via Sparano, 134 BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F FIRENZE, via Cavour, 46/r, GENOVA, via XII Ottobre, 172/r MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 NAPOLI, via Chiaia, 5 PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 ROMA, via del Tritone, 61/A TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA		
i	Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: annuale		81,000
11	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e al rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: annuale	L.	
111	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concersi:	L.	62.000
	annuale		108.000 60.000
IV	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli Indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali: annuale semestrale		96.000 53.000
V	Abbonamento completo al fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:		
371	annuale semestrale Abbonamento annuale ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello		185.000 104.000
VI VII	Stato Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti		34.000
Prezz	dello Stato, aì concorsi ed alle specialità medicinali		31.000 500
	lementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		500 500
	Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»		
	namento annuale		37.000 500
	Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »		
	namento annualeo di vendita di un fascicolo		20.000 2.000
	ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI		
Abbo	namento annualenamento semestrale	L.	73.000 40.000
	to di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione		500
l pre	ezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli	di N	vendita i sono

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare al numeri; (06) 85082221 - 85082149.